

ISTITUTO SPERIMENTALE PER L'AGRUMICOLTURA

ACIREALE

ISTITUTO SPERIMENTALE PER L'AGRUMICOLTURA ACIREALE	
Prot. N°	2964 Posiz. e6
08 GIU. 2006	
Data arrivo

ACCORDO
CONTRATTAZIONE DECENTRATA ORARIO DI LAVORO

Il giorno 08/06/2006 presso il CRA-Istituto Sperimentale per l'Agrumicoltura (CRA - ISAGRU) di Acireale,

tra

il Dr. Francesco Intrigliolo, Direttore dell'Istituto e presidente della delegazione di parte pubblica, composta anche dai Sig.ri Barbagallo Antonino e Bonsangue Vincenzo e per la parte sindacale dai

Sig.ri Fioravanti Roberto, Siniscalco Paolino, Citorelli Rita, Spadaro Elide e

Zimbone Giovanni

per la CISL FIR

Spampinato Antonino

per la F.L.C.-CGIL

Ostrica Sonia, Ziino Elio e Sorrentino Guido

per la UILPA-UIR

rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria, firmatarie del CCNL comparto "Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione" 2002/2005 in sede di contrattazione decentrata,

si è raggiunto il seguente accordo sui criteri per le politiche sull'orario di lavoro presso la struttura del CRA - Istituto Sperimentale per l'Agrumicoltura di Acireale:

1. il presente accordo si applica a tutto personale del CRA - ISAGRU, ferme restando le disposizioni normative vigenti in materia, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che presta servizio presso la sede di Corso Savoia 190, Acireale, presso la SOP di Reggio Calabria, Via Mortara n. 66 San Gregorio (RC) e presso le Aziende agrarie dell'Istituto "Palazzelli" sita in territorio di Lentini, c.da Palazzelli e "San Giovanni Arcimusa" sita in territorio di Lentini, c.da San Giovanni Arcimusa;
2. l'orario di servizio si articola in 5 giorni a settimana dal lunedì al giovedì, dalle ore 07,30 alle ore 19,00, il venerdì dalla 7,30 alle 15,00;
3. l'orario di lavoro si articola in 5 giorni a settimana, dal lunedì al venerdì, per 7 ore e 12 minuti al giorno, esclusa la pausa pranzo;

4. per entrambi i punti 2 e 3 è accordata la flessibilità, in entrata dell'orario di lavoro giornaliero, a tal fine l'entrata è consentita entro massimo le ore 09,00, con presenza obbligatoria dalle ore 09,00 alle ore 13,00.

Sono fatte salve particolari forme di flessibilità purchè compatibili con il CCNL e con l'organizzazione degli uffici e del lavoro, a favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati in attività di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 26;


5. il lavoro da prestare oltre l'orario giornaliero, deve essere autorizzato dal Direttore della struttura. Le correlate ore vanno a confluire in un conto ore individuale per essere fruite a gruppi di ore equivalenti alla durata della giornata lavorativa sotto forma di riposi compensativi, pari alle corrispondenti giornate lavorative o frazioni di esse, tenuto conto delle esigenze lavorative. Con cadenza mensile viene individuata, per ciascun dipendente a cura dell'Ufficio Amministrativo, la situazione del proprio conto individuale; le eventuali ore in eccedenza devono essere fruite entro il trimestre successivo, salvo quanto previsto nelle norme del CCNL per i ricercatori e tecnologi livelli I-II-III;

6. l'eventuale remunerazione delle ore di maggiore orario è subordinata alle disposizioni normative e contrattuali vigenti in materia, nonché agli accordi raggiunti in sede del C.R.A. con riferimento alla destinazione delle risorse relative allo straordinario, nell'ambito del trattamento accessorio;

7. per il personale ricercatore e tecnologo (I-III livello), che ha l'autonoma determinazione del proprio tempo di lavoro, l'eventuale maggior orario sarà trattato in base al disposto contrattuale;

8. il presente accordo, che regola ex novo l'orario di lavoro e di servizio, potrà essere modificato con le stesse procedure qualora si evidenziassero problematiche che lo richiedano.

IL PRESIDENTE
DELLA DELEGAZIONE



LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

UIEPA-UR
FIR EISL
FLC.-CGIL

